

# COMUNE DI CARONARA AL TICINO

Provincia di Pavia

Parere del 25/07/2022

L'ORGANO DI REVISIONE

**Oggetto: Parere sulla relazione tecnico finanziaria relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2022/2024**

La sottoscritta Silvia Bresciani, nominata Revisore Unico del Comune di Caronara al Ticino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22/12/2020, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista:**

la delibera consiliare n. 5 del 29/03/2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;

**Richiamata:**

la delibera consiliare n. 8 del 29/04/2022, relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2021.

**Visti:**

- l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:  
"con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
  - a) Le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - b) I provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - c) Le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
  
- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D. lgs. N. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio,

comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

- il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione.”

**Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra, che:**

per il riequilibrio possono essere utilizzato per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

**Rilevato che** sulla base della relazione tecnico finanziaria sottoscritta in data 19.07.2022 dal responsabile del servizio finanziario:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio del bilancio 2022/2024;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all’atto dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2021;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato adeguato;
- 5) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 6) non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 7) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

**Viste** inoltre le variazioni di assestamento proposte ed esplicate nella Relazione del Responsabile Finanziario, si rileva che:

- la variazione si sostanzia in alcune variazioni al bilancio di previsione 2022/2024, in termini di competenza e di cassa, a fronte di maggiori e/o minori entrate e maggiori e/o minori spese;
- tali variazioni, positive e negative, pareggiano nel loro importo e che pertanto non si determinano squilibri nella gestione di competenza;

**Visti:**

- gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;
- il principio applicato della programmazione allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011
- lo statuto ed il regolamento di contabilità

Esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sulla verifica degli equilibri di bilancio 2022/2024 come risulta dalla relazione tecnico finanziaria sottoscritto in data 19.07.2022 dal responsabile del servizio finanziario;

Accerta

- La coerenza della previsione di competenza e di cassa con gli obiettivi del patto di stabilità interno 2022/2024;
- L'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione.

Raccomanda

Un attento monitoraggio delle entrate di parte corrente e dell'andamento della spesa di parte corrente con l'obiettivo di ridurre la quota di oneri di urbanizzazione che finanziano la spesa medesima

25 luglio 2021

Il Revisore Unico

Dott.ssa Silvia Bresciani

